

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione

Modifica del 5 marzo 2015

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Il decreto del Consiglio federale del 15 aprile 2014¹, che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, è modificato come segue:

Art. 3

Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi alle spese di applicazione (art. 22 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l'anno successivo al conteggio. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che in singoli casi la SECO richiede. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato al decreto del Consiglio federale del 15 aprile 2014, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice 10

Art. 1 Salari effettivi

Conformemente alle condizioni di seguito elencate, tutti i lavoratori che sottostanno ... e soddisfano le seguenti premesse ricevono un bonus di 360 franchi:

- a) nell'anno civile 2014 e in data 31 dicembre 2014 avevano un rapporto di lavoro in essere con l'azienda.

¹ FF 2014 3127

- b) qualora il rapporto di lavoro abbia avuto inizio in data successiva al 1° gennaio 2014, il lavoratore ha diritto al bonus pro rata temporis, per un importo pari a 30 franchi per ogni mese completo di assunzione.
- c) qualora il rapporto di lavoro sia stato disdetto dal lavoratore a fine dicembre, il diritto al bonus viene meno.
- d) il bonus deve essere versato entro il 30 giugno 2015.

...

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2015 e ha effetto sino al 30 giugno 2017.

5 marzo 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova